



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI E LEGALI – SUA – RISORSE UMANE

STAZIONE UNICA APPALTANTE

DISCIPLINARE

OGGETTO:	GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento dei
	Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato "DISSESTO IDROGEOLOGICO - LAVORI CONSOLIDAMENTO IN COMUNE DI MONTERUBBIANO DELLE STRADE PROVINCIALI N. 152 CROCEFISSO, N. 56 MONTERUBBIANESE, N. 95 VERESIMO, N. 169 COLLINA BASSA"

CIG: B27F7296E1

CUP: C46F24000020001

CUI: S90038780442202400024

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Fermo (nel prosieguo, anche Provincia), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in appalto dei **Servizi tecnici di architettura e ingegneria inerenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la relazione geologica, la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato "DISSESTO IDROGEOLOGICO - LAVORI CONSOLIDAMENTO IN COMUNE DI MONTERUBBIANO DELLE STRADE PROVINCIALI N. 152 CROCEFISSE, N. 56 MONTERUBBIANESE, N. 95 VERESIMO, N. 169 COLLINA BASSA"** come meglio esplicitati nel Capitolato descrittivo e prestazionale (di seguito, per brevità, CSA), nello Schema di Contratto e nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Determinazione n. 82 (Reg. Gen. 423) del 17/07/2024.

In tal senso, il Dirigente del Settore II Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo, con determina a contrarre n. 82 (Reg. Gen. 423) del 17/07/2024 ha disposto di procedere all'affidamento dei servizi tecnici in oggetto.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti*" (nel prosieguo, anche Codice), dalle disposizioni previste dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, dal CSA, dallo schema di Contratto e dagli altri elaborati di progetto, dal Bando e dal presente Disciplinare di gara, dal Disciplinare Telematico, del Timing di gara e modulistica allegata.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del codice, ci si avvarrà della cosiddetta "inversione procedimentale" esaminando le offerte tecniche e le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, e procedendo poi con la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità tecnica nei confronti del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è stabilita in nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del Bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso allegato I.3.

Stazione Unica Appaltante

Provincia di Fermo, L.go Don Gaspare Morello 2/4, 63900 - Fermo,

Codice AUSA: 0000242962

CF: 90038780442 – PI. 02004530446,

Pec: provinciafermo@pec.net4market.it

Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Monterubbiano (Codice NUTS: ITI 35).

CIG: B27F7296E1 **CUP:** C46F24000020001 **CUI:** S90038780442202400024

Responsabile Unico di Progetto e Responsabile del Procedimento di Affidamento

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è l'Arch Gian Luca Rongoni, Dirigente del Settore II Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione della Provincia di Fermo, tel. 0734/232344, e-mail: viabilita@provincia.fm.it

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA), ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, è la Dott. Lucia Marinangeli, Dirigente del Settore Affari Generali – Contratti-SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, tel. 0734/232341, e-mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it PEC: provinciafermo@pec.net4market.it o, in sostituzione, la Dott.ssa Mara Gambini, Funzionaria con incarico di E.Q. del Servizio Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail: mara.gambini@provincia.fm.it

Procedura telematica: per l'espletamento della presente procedura, la Provincia si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato "Sistema"), gestito da Net4market - CSAméd S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 29 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nelle Disciplina Telematica e nel relativo Timing di gara.

Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Provincia adotterà i provvedimenti di cui all'art. 25, comma 2 del Codice.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto degli artt. 84 e 85 del D.Lgs 36/2023 il bando di gara è pubblicato su:

- GUCE – GU 430808-2024 del 18/07/2024;
- Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC;
- Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, profilo del committente, link “gare e appalti” (<http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti>);
- Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della Provincia di Fermo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
- 2) Disciplinare telematico;
- 3) Timing di gara;
approvati con determinazione della Provincia di Fermo, Settore I Servizi Generali e Legali – SUA - Risorse Umane n. 40 (RG n. 425) del 17/07/2024.
- 4) Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con Determinazione del Dirigente del Settore II Sostenibilità - Infrastrutture – Innovazione n. 82 (Reg. Gen. 423) del 17/07/2024;
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale;
- 6) Schema di Contratto;

La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, a partire dallo stesso giorno della data di pubblicazione del Bando sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, sulla piattaforma telematica di negoziazione della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.

Ai fini della presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale o Schema di Contratto, prevarrà quanto previsto nel Disciplinare.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “*Chiarimenti*”, entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce “*Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti*”, ossia **entro le ore 12:00 del 24/07/2024**

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “*Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti*” del richiamato TIMING DI GARA, sarà pubblicato nella sezione “*Doc. Gara – Allegati*” (presente all'interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara, dovrà essere inserito nella “Documentazione amministrativa”.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la Provincia utilizzerà l'ambiente denominato “Chiarimenti”, per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte. Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, ivi comprese le comunicazioni delle sedute di gara di cui al successivo paragrafo 19.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di consultare e verificare le suddette modalità di comunicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice. L'indirizzo di posta elettronica non certificata è consentito **solo ed esclusivamente** per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri.

FARE MOLTA ATTENZIONE: si consiglia pertanto di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) inserito nell'apposito campo della propria scheda di abilitazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SUA; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la Provincia utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti", per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Utilizzerà, invece, la PEC per tutte le comunicazioni successive alla fase di presentazione dell'offerta, quali:

- ✓ l'aggiudicazione;
 - ✓ l'esclusione;
 - ✓ la decisione di non aggiudicare l'appalto;
 - ✓ la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario
- nonché
- ✓ le comunicazioni delle sedute di gara di cui al successivo paragrafo 19;
 - ✓ l'attivazione del soccorso istruttorio;
 - ✓ il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
 - ✓ la richiesta di offerta migliorativa;
 - ✓ l'eventuale sorteggio

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. Pertanto la comunicazione recapitata al

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa anche agli operatori economici ausiliari

2.4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici concorrenti, devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, appalto è costituito da un unico lotto, in quanto un'eventuale suddivisione, oltre a non essere economicamente conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la gestione dell'appalto

La suddivisione in lotti non consentirebbe, infine, di garantire omogeneità e coerenza al procedimento.

Importo stimato dei lavori e categorie delle opere

L'importo stimato dei lavori cui afferiscono i servizi tecnici da affidare, articolato come appresso, è pari a € 6.700.000,00 oneri della sicurezza compresi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	3.300.000,00	5,4694169457%
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	3.400.000,00	5,4401045412%
Costo complessivo dell'opera				6.700.000,00 €	
Percentuale forfettaria spese				20,50 %	

Oggetto dell'appalto:

Descrizione delle prestazioni	CPV
Progettazione fattibilità tecnico-economica	71340000-3
Progettazione fattibilità tecnico-economica - Relazione geologica	71351910-5
Progettazione esecutiva	71340000-3

L'importo a base di gara, pari ad € 371.642,25, è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara, in conformità a quanto stabilito dall'art. 41, comma 15 del Codice, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, aggiornato all'allegato

I.13 al Codice.

Il totale pagabile per l'affidamento principale ammonta ad € 386.507,94 (€ 371.642,25 + € 14.865,69 per oneri previdenziali) oltre IVA.

Nel corrispettivo del servizio sono comprese tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato prestazionale d'appalto, inclusa la predisposizione degli elaborati tecnico - amministrativi necessari ad ottenere l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, valutazioni ambientali e nulla osta degli enti competenti, comprensive di modifiche eventualmente da queste richieste. È inoltre compresa nel servizio la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'ottenimento dei dovuti pareri, nulla osta, autorizzazioni, che saranno richiesti dal committente o da qualsiasi altra autorità pubblica e/o dagli enti gestori dei relativi sottoservizi (Enel, Gas, Telecom, Idrico/Fognario, ecc.).

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali e non si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1 del D.Lgs 36/2023;

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato all'interno del *file* denominato "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale" pubblicato unitamente al presente Disciplinare, tra i Documenti di Gara.

La prestazione principale è quella relativa alla Categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ V.02

RIEPILOGO			
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Oneri previdenziali	Totale pagabile
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	197.343,02 €	7.893,72 €	205.236,74 €
PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA - RELAZIONE GEOLOGICA	49.129,78 €	1.965,19 €	51.094,97 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	125.169,45 €	5.006,78 €	130.176,23 €
Importo a base di gara	371.642,25 €	14.865,69 €	386.507,94 €

L'appalto è finanziato tramite i fondi stanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2024.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo. L'importo del contratto a corpo, assoggettato al ribasso di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni. A tal proposito, avendo visionato la documentazione posta a base di gara, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate e accettate, da parte dell'esecutore, tutte le quantità delle prestazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto, fisso ed invariabile. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i., a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali.

L'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al Codice, alla presente procedura di appalto non si applica la disciplina sull'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1 del Codice.

L'affidamento comprende la redazione degli elaborati previsti dalle norme vigenti per i livelli e tipologia della progettazione necessaria, in ossequio alle vigenti disposizioni e secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare e di cui al contratto di incarico, nonché secondo le direttive impartite dal RUP, responsabile del coordinamento e della vigilanza anche nella fase di redazione del progetto.

4. DURATA DELL'APPALTO.

4.1. Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **160** giorni, secondo le seguenti indicazioni:

- a) progetto di fattibilità tecnico-economica: **100 (cento) giorni naturali consecutivi** dall'ordine di servizio del RUP;
- b) progetto esecutivo: **60 (sessanta) giorni naturali consecutivi** dalla data di

comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;

N.B. 4.1:

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, la Provincia si riserva l'avvio del servizio anche in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

N.B. 4.2:

L'affidatario dell'incarico, prima della stipula del contratto, dovrà preliminarmente accettare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui all'art. 41, comma 3 del Codice relativo all'intervento in oggetto, verificatane la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la congruità, in contraddittorio con il RUP. L'affidatario dovrà quindi accettare per iscritto, in particolare, la sostanziale congruità o meno dei costi preventivati per l'appalto delle opere/lavori

N.B. 4.3 - PENALI:

Ai sensi dell'art. 8 dello Schema di Contratto, verrà applicata una penale pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale di ciascuna fase progettuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

4.2. OPZIONI

Non sono previste opzioni.

4.3. REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, come previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

4.4. VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 66 e 69 del Codice, in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 68 del Codice, che risultino in possesso, ex art. 66, comma 2 del Codice, dei requisiti minimi prescritti dalla parte V dell'allegato II.12 al Codice e dai successivi paragrafi.

In particolare possono partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 66, comma 1, lett. d) del Codice);
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati (cfr. art. 37 dell'allegato II.12 al Codice in tema di requisiti di tali soggetti);
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'art. 66 del Codice e i consorzi stabili professionali di cui all'art. 12 della L. 81/2017 eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i propri consorziati indicati in sede di gara (cfr. art. 67, comma 4 del Codice); in quest'ultimo caso gli stessi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTP e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori

economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale (cfr. Corte Cost., 7 maggio 2020, n. 85).

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 66, comma 2, lettera f) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 66, comma 1, lett. a) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Resta fermo in ogni caso che l'incarico, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Il concorrente è tenuto, quindi, ad indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le attività oggetto del presente affidamento.

Disposizioni particolari relative all'AAP e ad altri accordi internazionali art. 69 del Codice

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a. produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- b. produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

6. REQUISITI GENERALI

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

N.B. - FARE MOLTA ATTENZIONE:

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti generali, comporta l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

- 1. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:**
 - a.1.nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2.nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, i professionisti associati in possesso delle suddette qualifiche;
 - a.3.nel caso di società di professionisti - SDP (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire - RTP, tutti i soci e gli associati professionisti;
 - a.4.nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera c) del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. l'amministratore di fatto.
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:**
 - b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a) punto a.4.3.**
- d. per le società di professionisti - SDP, società di ingegneria e società consortili:**
indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la

dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
- l'amministratore di fatto.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

FARE MOLTA ATTENZIONE: i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. L'art. 99 del Codice in combinato disposto con l'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la

partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'ANAC. Presso la BDNCP è istituito il FVOE di cui all'art. 24 del Codice per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del Codice. L'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti) seguendo le istruzioni ivi contenute, e ad indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

FARE MOLTA ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 66, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative (società di professionisti) tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali (società di ingegneria) tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soggetti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 66 del Codice.

NB 7.1: FARE MOLTA ATTENZIONE

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 66, comma 2 del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti, purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione). (In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013)

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

7.1.1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività corrispondente a quella oggetto dell'appalto o **presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche** (per i professionisti singoli o associati). Al concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

7.1.2. Requisiti di idoneità, per gli operatori ammessi alla presente procedura ex art. 66 comma 1 del Codice, previsti dall'allegato II.12 al Codice, Parte V:

Più specificamente,

- i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

- le società di professionisti devono possedere i seguenti requisiti:

essere in possesso di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;

4. consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

L'organigramma deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

- **le società di ingegneria** devono possedere i seguenti requisiti:

Oltre a quanto previsto per le società di professionisti (punto precedente), sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- **il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza** deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;

- **l'Archeologo**: deve possedere l'iscrizione nella sezione 2 dell'Elenco istituito presso il Ministero della Cultura di cui al D.M. 244 20/05/2019, essere abilitato alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva e può partecipare in forma di:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

- **il Geologo**: che redige la relazione geologica deve essere in possesso di Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale e può partecipare in forma di:

- o componente di un raggruppamento temporaneo;
- o associato di una associazione tra professionisti;
- o socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- o dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

- **i raggruppamenti temporanei** devono possedere i seguenti requisiti:

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla

legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

devono possedere i seguenti requisiti: per i suddetti consorzi i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; gli stessi devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura

Con riferimento alla partecipazione del **giovane professionista** di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, si precisa quanto segue:

- la stessa deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo un contributo specifico al servizio di progettazione in senso stretto, ivi compresa l'assunzione del ruolo di coordinamento della progettazione svolta da altri professionisti, ove si consideri che la ridetta funzione di coordinamento comporta la possibilità di sostituire le scelte tecniche del coordinatore rispetto a quelle dei progettisti coordinati, non potendosi invece ammettere che il rispetto della norma regolamentare possa essere garantito dalla partecipazione del giovane professionista ad attività strumentali o di supporto a quella della progettazione ovvero da attività successive e materiali come quella di direzione lavori, misura e contabilità, dato che queste attività professionali non possono equivalere, coincidere o sovrapporsi con l'attività di progettazione, ed anzi seguono – in successione – la fase progettuale;
- la mancata indicazione, all'atto della presentazione dell'offerta, del nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione costituisce **causa di esclusione dalla gara, non soccorribile** ex art. 101 del Codice (cfr. Anac Deliberazione 2.10.2019 n. 890);
- il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti (non è, quindi, tenuto ad assumere la veste di mandante) ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.2 la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7.2.1 **Fatturato globale** per servizi di ingegneria e di architettura, relativo agli **ultimi tre esercizi disponibili** antecedenti la data di pubblicazione del Bando, per un importo non inferiore ad € 371.642,25. Tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: la comprova del requisito è fornita come di seguito dettagliato:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, il Modello Unico (voce RE2) o la Dichiarazione IVA (voce VE50);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Provincia.

N.B. 7.3 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla Provincia.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni** antecedenti la data di pubblicazione del Bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e

ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Cod ice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11 /71
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	3.300.000,00	3.300.000,00	IX/b	III
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	3.400.000,00	3.400.000,00	VI/a	II/a

7.3.2. Servizi di “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi** per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categorie e ID, almeno pari a **0,40 volte il valore della medesima**. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Importo complessivo minimo	Corrispondenza	
	Cod ice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11 /71
STRUTTURE	S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	0,90	3.300.000,00	1.320.000,00	IX/b	III
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Viabilità ordinaria	0,45	3.400.000,00	1.360.000,00	VI/a	II/a

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un **unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto** nella relativa categoria e ID.

FARE MOLTA ATTENZIONE:

- per le categorie STRUTTURE ID S.04 e INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ V.02, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere;
- c) i servizi valutabili sono quelli **ultimati nel triennio antecedente** la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- d) tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione (solo per i progetti premiati o meritevoli di menzione o per i progetti ammessi alla seconda fase, nel caso di concorsi ex art. 46, comma 2 del Codice, per i quali sia stato acquisito dal concorrente un certificato di buona esecuzione del servizio) e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura *“che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”*
- e) sono, altresì, considerati i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici; tanto a condizione tuttavia che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Si considerano servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara, sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una

professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE: è necessario tuttavia che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo; detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

- f) trattandosi di affidamento della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di sola progettazione, di progettazione e direzione lavori ovvero di sola direzione lavori;
- g) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.
- h)) il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (*id est* servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. ANAC Delibera n. 416 del 15.05.2019);
- i) I servizi di cui al punto 7.3.2 (servizi di punta) non posso essere frazionati;

La comprova del requisito è fornita:

- In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. I certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici (CEP) devono essere inseriti nel sistema dagli operatori economici. Così come precisato nelle norme transitorie, art. 9, comma 2 della deliberazione AVCP n. 111/2012,

aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.02.2016, in via transitoria, i certificati indicati all'articolo 6, comma 3, lett. c) della deliberazione dell'Autorità n.111/2012 sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (cfr. FAQ AVCPass aggiornate al 30 agosto 2017);

- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
- In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto ovvero copia conforme dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema FVOE dai concorrenti.

7.3.3. Professionalità minime richieste:

Per lo svolgimento dell'incarico oggetto della presente procedura sono necessarie le seguenti professionalità minime:

- a) n. 1 Coordinatore del gruppo di progettazione in possesso di Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine;
- b) n. 1 Progettista, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione di Infrastrutture per la mobilità
- c) n. 1 Progettista, in possesso di Laurea Magistrale o quinquennale in Ingegneria (Settore civile e ambientale), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione strutturale;
- d) n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

- e) n. 1 soggetto, in possesso di Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Ordine professionale, responsabile della relazione geologica;
 - f) n. 1 Archeologo, in possesso dell'iscrizione nella sezione 2 dell'Elenco istituito presso il Ministero della Cultura di cui al D.M. 244 del 20/05/2019 e abilitazione alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva;
- per un totale di n. **6 professionalità minime**.

Fermo restando che è richiesta la presenza nel suddetto gruppo di lavoro di almeno 3 professionalità distinte (Ingegnere, Geologo e Archeologo), si precisa che è possibile che le sopra elencate professionalità coincidano nel medesimo soggetto, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni; è parimenti possibile che la medesima prestazione sia svolta da più di un soggetto, così come è possibile ricorrere al subappalto ex art 119, comma 1, del Codice. È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui sopra, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere da a) a e) del Codice e anche comprendere i soggetti di cui alla lettera g) del medesimo comma.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si ribadisce che per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità devono essere posseduti;

- a) da ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppati o consorziati/consorziandi o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti economico-finanziari (fatturato globale) di cui al punto 7.2.1. e i requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel suo complesso, ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice (cd. principio della cd. qualificazione cumulativa). Per tali requisiti è, dunque, prevista la piena cumulabilità, senza vincolo di contributo da parte dei singoli partecipanti al raggruppamento.

I requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3.2 (servizi di punta) possono essere posseduti sia da un unico soggetto, sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dal presente disciplinare nel singolo ID.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di operatori sia una sub-associazione, nelle forme di un RTP costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Si precisa che:

- a) qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore

economico concorrente potrà dichiarare solo la parte del servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

- b) I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, nell'offerta devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle. L'obbligo di cui al citato articolo 66, comma 2 del Codice di specificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.6. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure presso i competenti ordine professionali, devono essere posseduti dal consorzio stabile e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come imprese esecutrici. In particolare i requisiti di idoneità di cui alla Parte V dell'allegato II.12 al Codice devono essere posseduti dai soggetti ivi indicati.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al punto 7.2.1. (fatturato) ed i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.3.1 (servizi analoghi) e 7.3.2 (servizi di punta) devono essere posseduti dal consorzio, che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del Codice, può utilizzare direttamente i requisiti di qualificazione maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente § 7 oppure migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- d) possedere i requisiti previsti dal § 6 e dal § 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando **un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti;
- e) rilasciare la **dichiarazione di avvalimento** contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) di cui è carente il concorrente (compilare il *Modello Avvalimento* allegato alla documentazione di gara).
- c) **sottoscrivere digitalmente**, unitamente al partecipante ausiliato, **il contratto di avvalimento** di cui all'art. 104, comma 1, del Codice. Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dall'ausiliaria e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità;

AI sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati

FARE MOLTA ATTENZIONE:

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci (10) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

FARE MOLTA ATTENZIONE: obbligo di avvalimento a carico degli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere ed essere iscritto oppure aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189/2016.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

1. ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione della prestazione principale dedotta in contratto (subappalto consentito massimo 50% dell'importo della **prestazione principale V.02**);
2. ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (cfr. nota Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. n. 1507 del 6 ottobre 2021);
3. non costituisce subappalto l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante (art. 119, comma 3, lett. a) del Codice);
4. il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
5. il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere (art. 119, comma 4, lett. a) del Codice);
6. in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
7. l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
8. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, per il presente affidamento la garanzia provvisoria non è richiesta.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura, non è prevista l'effettuazione di alcun sopralluogo obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo **pari ad € 33,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 19 dicembre 2023 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 e sul sito dell'ANAC nella sezione "Pagamenti in favore dell'Autorità") e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le indicazioni operative sulla modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Autorità attraverso apposite FAQ, si precisa che in caso di RTI, costituito o non costituito, e di consorzio ordinario, l'obbligo del versamento ricade sulla capogruppo, mentre in caso di consorzio stabile il versamento deve essere eseguito dal consorzio

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione deve pervenire entro il termine perentorio previsto nel "TIMING DI GARA", ossia entro le h. **13:00** del giorno **01 agosto 2024** (01/08/2024, ore 13:00), **esclusivamente per via telematica**, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

“Documentazione amministrativa”

“Offerta tecnica”

“Offerta economica”

FARE MOLTA ATTENZIONE: per procedere all'inserimento della documentazione all'interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico” e nel “Timing di gara”.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte con **firma digitale** dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo all'interno della sezione “Doc. di gara” concernente la procedura di gara. Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE". Al termine della compilazione il Sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato e di scaricarlo, sottoscriverlo digitalmente ed inserirlo nella Documentazione Amministrativa di cui al successivo § 15.

La Provincia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo le ore 13:00 del giorno 01/08/2024 non sarà possibile caricare a Sistema nessun documento.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- **il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e**

della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo è sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Con riferimento a documenti digitali, la validazione temporale finalizzata all'opponibilità a terzi del documento informatico può essere fornita mediante generazione e applicazione di una marcatura temporale alla relativa impronta- Il riferimento temporale può, altresì, essere ottenuto attraverso l'utilizzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 48 del CAD;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Provincia assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di **giorni 3 (tre) a pena di esclusione**.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i.

N.B. 14.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Il deposito telematico della documentazione richiesta in regime di soccorso istruttorio deve essere effettuato nel rispetto dell'art. 8 del Disciplinare telematico.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel “TIMING DI GARA”, il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), secondo le modalità stabilite all’art. 6 “*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*” del Disciplinare Telematico, la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la quale contiene: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione e a quanto richiesto e disciplinato nel presente atto.

N.B. 15.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e **ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m.**

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto (salvo ove la sottoscrizione sia espressamente richiesta –es. fidejussione provvisoria).

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “*Documentazione Amministrativa*”, predisposta nella sezione denominata “*Doc. gara - Amministrativa*” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, **secondo il modello fornito**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorziato).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista;**
- nel caso di studio associato, o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, **da tutti i componenti dello studio associato o dell'associazione;**
- nel caso di studio associato o associazione di professionisti con rappresentanza legale, **dal rappresentante munito di idonei poteri;**
- nel consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, società di professionisti e società di ingegneria, **dal legale rappresentante;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, **dal legale rappresentante della mandataria/capofila;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente, e/o chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono, compila online il DGUE riprodotto nello step DGUE del Bando pubblicato sulla piattaforma. Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e caricato nella sezione *Doc. gara > Amministrativa*, nelle modalità previste dall'Art. 6 del “*Disciplinare telematico documentazione amministrativa*”.

Si richiama quanto segue:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Compilata a cura della Provincia.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

FARE MOLTA ATTENZIONE Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, del Codice, sottoscritta con firma digitale dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima rende tutte le dichiarazioni ivi contenute e si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la

durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Per le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3), si consiglia di utilizzare *l'apposito Modello "Avvalimento"*

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal § 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

FARE MOLTA ATTENZIONE:

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice, nonché le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) (parte III "Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 94, non firmatari della domanda di ammissione a gara (quindi ciascuno di essi dovrà compilare un DGUE per la parte che interessa):

- ✓ in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- ✓ in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- ✓ *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;

- ✓ dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

N.B. 15.2 Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, **dovranno** essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'operatore economico può dimostrare l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta: in tal caso adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

N.B. 15.3. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo. 7.1. del presente disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare di gara;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3. del presente disciplinare di gara.;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, **dal professionista**;
- nel caso di studio associato, **da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri**;
- nel caso di società o consorzi, **dal legale rappresentante**;

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, **da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta**;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, **dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre**.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, – **utilizzando l'allegato Modello di Domanda**, con le quali:

1. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

2. ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3. indica i seguenti dati:

Per i professionisti singoli:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice;
- organigramma aggiornato di cui all'art. 36, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle predette dichiarazioni, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
5. dichiara, con riferimento al professionista responsabile del coordinamento per la sicurezza, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs 81/2008;
6. dichiara il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
10. dichiara di essere disponibile all'avvio anticipato dell'esecuzione per motivi di urgenza;
11. (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Provincia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Indica domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri

Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

12. per le finalità di cui all'art 36, comma 3 del Codice, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del medesimo Codice, autorizza la Provincia a rendere disponibile nei termini di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 36, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, la Provincia all'ostensione delle seguenti parti dell'offerta e/o delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale per le ragioni ed argomentazioni di seguito dettagliatamente e puntualmente riportate: _____ ;

N.B. 15.4 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In osservanza agli artt. 35 e 36 del Codice ed alle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement Net4market.

In particolare, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice la Provincia, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, rende digitalmente disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi i seguenti documenti: l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione. Mediante la stessa piattaforma, sulla base dell'art. 36, comma 2, del Codice, i documenti sopra elencati nonché le relative offerte, sono reciprocamente messi a disposizione degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Per quanto concerne gli operatori economici collocatisi nelle posizioni della graduatoria successiva alla quinta, si specifica che l'accesso agli atti è digitalizzato, ai sensi del riferito comma 1 dell'art. 36, per quanto concerne l'offerta dell'aggiudicatario, mentre segue le regole degli artt. 3 bis e 22 e ss. della L. 241/199 e degli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. 33/2013 in ordine all'accesso ai documenti di gara dal secondo classificato e, a ritroso, fino all'ultimo.

N.B. 15.5 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

In relazione alle informazioni che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a), *informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali*, la Provincia, nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90, informa riguardo alla decisione assunta sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte dell'aggiudicatario e degli ulteriori oo.aa. presenti nella graduatoria finale.

Tale decisione è impugnabile unicamente con ricorso ex art. 116 del D. Lgs. 104/2016 notificato e depositato entro dieci giorni dalla stessa comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

La Provincia, nel caso in cui ritenga insussistenti le ragioni di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lettera a), del Codice, non può comunque procedere all'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento se non siano trascorsi dieci giorni dalla richiamata comunicazione di cui all'art. 90 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la Provincia, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Si precisa che sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato, osservato *ex multis* dal Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato sez. III - 23/02/2024, n. 1832; Consiglio di Stato sez. III, 16.02.2021 n. 1428), **la Provincia non ammette istanze di oscuramento integrale dell'offerta tecnica**. Invero le esigenze di segretezza tecnica o commerciale possono essere fatte valere solo per le singole informazioni, da oscurare, sottoposte a tutela brevettuale o a privativa industriale o commerciale puntualmente e motivatamente indicate dalla stessa impresa controinteressata.

Resta in capo alla Provincia l'autonomo e discrezionale apprezzamento circa la validità e la pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno del diniego opposto dall'operatore economico. (T.A.R. Campania sez. II - Napoli, 30/01/2020, n. 437; T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Trento, 19/04/2023, n. 59).

La decisione della Provincia in merito è impugnabile unicamente ai sensi dell'art. 36 comma 4 del D.lgs. 36/2023 con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione e delle decisioni assunte in merito all'ostensione dell'offerta.

13. attesta di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare;
14. (in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito della domanda di concordato nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
15. (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato

nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

16. dichiara di sollevare la Provincia di Fermo, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
17. dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (e-mail e password) assegnati nel corso della presente procedura;
18. dichiara di impegnarsi a conservare la e-mail e la password necessarie per l'accesso al Sistema, con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi;
19. dichiara di impegnarsi a tenere indenne la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle regole prescritte dal Disciplinare telematico e di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema;
20. dichiara di esonerare la Provincia di Fermo ed il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti informatici della presente procedura telematica.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, **da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili;
 - **dalla mandataria/capofila/consorzio stabile**
 - **da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici**

FARE MOLTA ATTENZIONE: le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali **sezioni interne alla domanda di partecipazione** debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega nella cartella .zip relativa alla predetta Documentazione Amministrativa:

21. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della **procura**, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
22. (in caso di studi associati) **STATUTO** dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
23. **in caso di operatori cooptati** di cui all'art. 68, comma 12 del Codice, il DGUE dell'operatore cooptato, il quale dovrà essere inserito nel PASSOE come mandante. Si precisa che l'operatore cooptato non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTP costituendo e, ove prevista, non deve essere intestatario della polizza fideiussoria;
24. ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo all'ANAC**;
25. **verbale definitivo di chiarimenti** di cui al precedente paragrafo 2.2;

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al § 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice;

Per i consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

3. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione

16. OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", il concorrente dovrà depositare a Sistema (upload), a pena di esclusione, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 "*Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica*" del Disciplinare telematico, la seguente documentazione:

1. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
----------	---

DOCUMENTAZIONE TECNICA illustrativa di max 3 progetti realizzati dal concorrente ritenuti significativi della capacità di realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico e quanto più affini a quelli oggetto del presente affidamento con particolare riferimento ai seguenti su-elementi:

Sub-elemento A.1 Attinenza dei servizi presentati all'incarico oggetto del presente affidamento, in termini di caratteristiche tecniche, complessità ed entità delle opere.

Nella valutazione dell'offerta costituirà titolo preferenziale l'attinenza, nell'ambito di ogni servizio presentato, a ciascuna delle discipline progettuali (stradale e strutturale) di cui si compone l'incarico da affidarsi.

Quanto all'affinità sarà considerata la tipologia delle infrastrutture oggetto dei servizi presentati, in particolare verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia una maggiore correlazione dei servizi illustrati con i servizi oggetto di gara.

Sub-elemento A.2 Modalità di svolgimento e soluzioni adottate in relazione alle criticità specifiche dei servizi stessi.

Verranno premiate quelle offerte la cui documentazione evidenzia maggiormente modalità efficienti ed efficaci per la soluzione delle criticità prevedibili o emerse nel corso dell'attività di progettazione

ATTENZIONE:

- a) non saranno presi in considerazione i servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento;
- b) per ogni intervento dovrà essere predisposta la seguente tabella informativa:

CLASSE E CATEGORIA	RUOLO SVOLTO NEL SERVIZIO	OGGETTO DEL SERVIZIO	COMMITTENTE	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO DEL SERVIZIO	PERIODO PRESTAZIONE	LIVELLO PROGETTAZIONE			D.L. (Sì/NO)	CSP (Sì/NO)	CSE (Sì/NO)	OPERA REALIZZATA (Sì/NO)
							PRELIMINARE (Sì/NO)	DEFINITIVO (Sì/NO)	ESECUTIVO (Sì/NO)				
				€	€								

- c) per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di:
 - 6 (sei) cartelle per la **Relazione descrittiva**;
 - 4 (quattro) fogli in formato standard per eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica;
- d) per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 , margini Standard, font: Arial, font size: 11, interlinea: 1,5 e massimo 40 righe per facciata, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.); non sono computati gli indici e i sommari e le copertine;
- e) **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.2**;
- f) l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

Ogni **relazione illustrativa** deve contenere:

- ✓ nome della stazione appaltante e localizzazione dell'intervento;

- ✓ ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016);
- ✓ importo dei lavori, a misura e/o a corpo, progettati;
- ✓ data dell'affidamento e durata;
- ✓ una descrizione sintetica dell'intervento;
- ✓ l'effettiva attività svolta contenente la descrizione e lo stato di esecuzione dei servizi prestati;
- ✓ eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiarità/il grado di difficoltà delle attività svolte;

2. con riferimento al seguente criterio di valutazione di cui al successivo paragrafo 18.1.

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
----------	---

RELAZIONE con la quale il concorrente illustra le **modalità di svolgimento dell'incarico**, delle prestazioni oggetto del servizio in appalto, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

Sub-elemento B.1: tematiche principali della prestazione.

Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, affrontando specificamente i diversi aspetti progettuali (stradale e strutturale).

Sub-elemento B.2: Attività inerenti la progettazione oggetto dell'incarico, normativa da applicare, la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei controlli e il loro grado di approfondimento, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante

Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

Saranno in particolare premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza

- l'impostazione che si intende adottare nell'espletamento dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si favoriranno le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle attività progettuali, predisposizione dei relativi elaborati;
- b) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.

Sub-elemento B.3: Risorse umane e strumentali messe a disposizione, oltre quelle minime richieste come requisito di partecipazione.

Organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione;

Elenco dei professionisti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc.), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.

Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali componenti il gruppo di lavoro. Verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.

Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, in particolare, in termini di varietà ed esperienza

ATTENZIONE:

- la relazione illustrativa deve essere contenuta entro il numero massimo di:
 - **15 (quindici) cartelle** per la Relazione descrittiva, suddivisa nei sub elementi B1, B2 e B3;
 - **4 (quattro) fogli in formato standard** per eventuali elaborati grafici e documentazione fotografica;
 - **6 (sei) cartelle** in formato A4 per ciascuno dei curricula in formato europeo dei componenti del gruppo di lavoro;
- per cartelle si intendono singole facciate di pagine in formato A4 , margini Standard, font: Arial, font size: 11, interlinea: 1,5 e massimo 40 righe per facciata, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati gli indici, i sommari e le copertine;

- per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato A3 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, ecc.)
- **tutti i file dovranno avere estensione .pdf e dovranno essere caricati a Sistema secondo le modalità indicate al successivo N.B. 16.2;**
- le prestazioni previste nella relazione tecnica diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere;
- le proposte presentate devono essere concrete, fattibili e non condizionate al verificarsi di eventi estranei; non possono essere pertanto presentate proposte in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto di affidamento o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili, tantomeno proposte equivoche o alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione; in caso contrario, la proposta non sarà valutata e verrà attribuito il coefficiente zero;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle qualificazioni professionali.

Se previsto, il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice.

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **sempre a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente **paragrafo 15.1.**

FARE MOLTA ATTENZIONE: **pena l'immediata esclusione**, nell'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

NB 16.2: FARE ATTENZIONE

Per procedere al caricamento dell'OFFERTA TECNICA, debbono essere rispettate le indicazioni di cui all'art. 6 “Deposito telematico documentazione amministrativa e tecnica” del Disciplinare telematico.

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e **ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. o .pdf.p7m.**

La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip firmato digitalmente) da caricare in successione nello spazio previsto.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta dal TIMING DI GARA.

La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della stessa su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. e pertanto non è necessario sottoscrivere digitalmente ogni file in essa contenuto (salvo ove la sottoscrizione sia espressamente richiesta –es. fidejussione provvisoria).

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce giustificativa “Documentazione Tecnica”, predisposta nella sezione denominata “Doc. gara - Tecnica” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale processo il sistema genererà una Pec di avvenuto esito positivo di acquisizione.

In caso di partecipazione in RTP la cartella .zip contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. Il soggetto designato quale futuro mandatario provvederà poi a caricare la cartella .zip a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica telematica deve essere predisposta, secondo le modalità stabilite all'art. 7 del Disciplinare telematico, sulla base form on line proposto dalla piattaforma. Nelle celle a sfondo giallo immettere i seguenti elementi:

17.1. **ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, rispetto all'importo dell'affidamento principale posto a base di gara pari ad € 371.642,25 al netto di IVA e CNPAIA di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali; per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali

autorizzati, con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

N.B. 17.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

FARE MOLTA ATTENZIONE: l'offerta economica telematica deve essere compilata nel rispetto dell'art. 7 del Disciplinare telematico. Quanto previsto dal Disciplinare telematico in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta economica telematica è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche offerte alla pari o in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella n. 1	
Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	MAX 100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella A ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA Desunta da n. 3 incarichi espletati dal concorrente e che lo stesso ritiene significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal DM 17/06/2016.			Max Punti 45
	A1	Caratteristiche dei servizi analoghi svolti	Max Punti 24	
	A2	Professionalità e adeguatezza nello svolgimento dei servizi analoghi	Max Punti 21	
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA Il concorrente dovrà descrivere le modalità di svolgimento dell'incarico in oggetto. <u>In particolare, sarà valutata positivamente la proposta che dimostri:</u>			Max Punti 35
	B1	Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione	Max Punti 15	
	B2	Modalità di esecuzione del servizio ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento	Max Punti 15	
	B3	Modalità di esecuzione del servizio ed efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento	Max Punti 5	

N.B. 18.1:

Non sono previsti punteggi quantitativi o tabellari

FARE MOLTA ATTENZIONE: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a n. 50 punti per il punteggio tecnico complessivo della precedente tabella 2. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui, prima della riparametrazione di cui al successivo N.B. 18.2, consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi A e B, cui è assegnato un punteggio discrezionale (vale a dire un punteggio il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice), i commissari attribuiscono un coefficiente determinato secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi), trasformando poi la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate:

Giudizio	Motivazione	Coefficiente
----------	-------------	--------------

Eccellente	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, con una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati, in cui sono evidenti i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta stessa-	0,81 - 1,00
Ottimo	Trattazione analitica completa e con ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, la proposta esposta è completa anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,61 - 0,80
Buono	Trattazione con buona rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione	0,41 - 0,60
Discreto	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.	0,21 - 0,40
Modesto	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento.	0,10 - 0,20
Assente/irrelevante	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le esigenze dell'Amministrazione-	0,00

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base del criterio di valutazione elencato nella sottostante tabella:

Tabella n. 3		
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA		
D	OFFERTA ECONOMICA: Ribasso percentuale unico	Max 20 punti
	Criteri motivazionali: Sarà considerata migliore il maggior ribasso percentuale unico offerto sul corrispettivo dell'affidamento principale posto a base d'asta, pari ad € 371.642,25 oltre IVA e CNPAIA di legge;	
TOTALE		Max 20 punti

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente risultante dall'applicazione della seguente formula bilineare:

$$\begin{aligned}
 C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} &= X * (A_i / A \text{ soglia}) \\
 C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} &= X + (1,00 - X) * [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]
 \end{aligned}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

A_i = valore del ribasso del concorrente i-esimo;

$A \text{ soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti;

$X = 0,85$;

$A \text{ max}$ = valore del ribasso più conveniente

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà a calcolare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 7 del Codice, in base al *metodo aggregativo-compensatore* con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

N.B. 18.2 – RIPARAMETRAZIONE SI:

Se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, si procederà alla riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica attribuendo all'offerta migliore il punteggio max di 80 punti e riproporzionando le altre offerte.

Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito prima la predetta riparametrazione.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime tre cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di Sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali, interdette al pubblico, per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Gli esiti di tutte le operazioni svolte saranno resi noti, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dopo l'aggiudicazione mediante pubblicazione dei relativi verbali alla tab. Doc. di Gara della piattaforma di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo).

N.B. 19.1:

Si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non è assoggettata all'obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, la gestione telematica della gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni.

Si richiama quanto consolidata giurisprudenza ha concluso in merito alla necessità di indire/partecipare alle sedute pubbliche in caso di utilizzo di gare telematiche:

“La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte - in quanto permette l'apertura automatica delle buste solo alla conclusione della fase precedente - e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti prima della data e dell'ora della seduta di gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono, quindi, in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).”

In buona sostanza, attraverso la gara telematica, è garantita “non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato” (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388).

“In considerazione di siffatte inequivocabili indicazioni giurisprudenziali, occorre necessariamente ricalibrare il principio di pubblicità delle sedute di gara, rapportandolo, non più ai canoni storici che hanno guidato fino ad oggi l'applicazione dello stesso, bensì all'evoluzione tecnologica messa a disposizione delle procedure di gara telematiche, le quali, come dianzi evidenziato, si svolgono con il supporto di una piattaforma elettronica che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico).

“Può, dunque, serenamente affermarsi che la necessità delle sedute pubbliche di gara sia oramai venuta meno, essendo stato comunque raggiunto, grazie alla tecnologia, l'obiettivo di “trasparenza e imparzialità” della procedura, come peraltro già prospettato in talune pronunce (cfr. Consiglio di Stato, III, 25 novembre n. 4990 che richiama id., 3 ottobre 2016 n. 4050 e V, 29 ottobre 2014 n. 5377; Tar Sardegna 23 ottobre 2017 n. 664; Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 marzo 2018, n. 307).

A tal effetto si rende noto che la Responsabile del Procedimento di Affidamento (RPA) o suo sostituto procederà, il giorno **01 agosto 2024 alle ore 13:30** alla verifica a sistema dell'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini. Provvederà quindi a redigere apposito verbale, riportando l'elenco degli operatori economici partecipanti.

A chiusura della seduta provvederà alla trasmissione dell'elenco ai commissari individuati, per accertare possibili cause di incompatibilità prima del provvedimento di nomina della Commissione.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dalla Provincia, su indicazione del RUP, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte fissata nel TIMING DI GARA ed è composta da un numero dispari di commissari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Provincia.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Provincia pubblica sulla pagina riservata alla presente procedura, raggiungibile dal seguente link <http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti> e sulla piattaforma (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta nominata la commissione, il RPA procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare per poi consegnare gli atti ai Commissari.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 18.1 e ne comunica i nominativi al RPA che procederà ai sensi dell'art. 90 del Codice, mediante comunicazione all'interessato attraverso la piattaforma digitale. **Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.**

La commissione procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente § 18.4.

Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, il RPA procederà all'apertura dell'offerta economica e, tramite il Sistema, all'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

Il Sistema redige in automatico la graduatoria di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice.

La graduatoria verrà pubblicata, **dopo l'aggiudicazione**, con l'indicazione del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procederà mediante sorteggio telematico.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, una o più offerte appaiano al RUP anormalmente basse, valuta, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse secondo quanto indicato al successivo § 22.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RPA, anche su segnalazione della Commissione, procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, **i casi di esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 71, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento (50 pt. all'offerta tecnica).

22. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Una volta effettuato l'esame delle offerte economiche ed individuata la graduatoria provvisoria, il RPA verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente. In particolare, il RPA procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

N.B. 22.1 in caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta ma la Stazione appaltante non ha proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti verificati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La Provincia procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RPA incaricherà il RUP, che potrà avvalersi, se ritenuto necessario, della Commissione, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RPA richiede via PEC al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

FARE MOLTA ATTENZIONE: il RPA **esclude**, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino al RUP, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente § 24.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RPA formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e procedendo ai successivi adempimenti.

In presenza di un'unica offerta non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Qualora, sulla base delle motivate considerazioni e valutazioni svolte dal RUP, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

N.B. 23.1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:

Si precisa che:

- Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede la Provincia di Fermo motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell'art. 99 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti necessari ai fini della prova dell'assenza delle cause di esclusione automatica e non automatica di cui, rispettivamente, all'art. 94 e all'art. 95 del Codice e del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 100 e all'art. 103 del Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, come previsto dalla Delibera ANAC n. 262 del 20/06/2023.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Provincia procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto medio tempore l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione (cd. aggiudicazione "sospensivamente condizionata"), si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso. Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338

cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione intervenute e comunicate ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c) del Codice.

La stipula avrà luogo entro i termini stabiliti dal Codice, o diverso termine prescritto dal provvedimento che riconosce il finanziamento dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso

Spese contrattuali e adempimenti vari

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'aggiudicatario, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto oppure, in caso di consegna del servizio in via d'urgenza, prima della consegna, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;
- polizza di responsabilità civile professionale;

Prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara, l'aggiudicatario dovrà produrre le seguenti autodichiarazioni:

- a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
- b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
- c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con la Provincia di Fermo in forma pubblica amministrativa.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla Provincia per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà della Provincia medesima, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Fermo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

La Dirigente del Settore I
Servizi Generali e Legali – SUA – Risorse Umane
Dott. Lucia Marinangeli